

Pubblicato il 01/06/2021

Sent. n. 508/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Roccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Comune di Grotteria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], notificata al ricorrente in data [omissis], e di ogni atto e provvedimento presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grotteria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Antonino Scianna, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. [omissis] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza n. [omissis] con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Grotteria ha ordinato al ricorrente la demolizione di alcune opere asseritamente abusive realizzate in un immobile di sua proprietà, sito in Grotteria, riportato in catasto al foglio di mappa n° [omissis], particella [omissis] sub [omissis], con destinazione d'uso deposito.

2. Il gravato provvedimento di demolizione è stato emesso all'esito di un sopralluogo, svolto in data [omissis], con il quale il Comune di Grotteria ha accertato la realizzazione di una costruzione con struttura metallica e copertura in lamiera coibentata di altezza completamente difforme da quanto comunicato dal [omissis] con S.C.I.A. del [omissis], che aveva appunto ad oggetto la realizzazione di una copertura in acciaio smontabile su un lastrico solare già esistente.

3. Considerate dunque le opere realizzate come "*interventi di nuova costruzione, riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio*", con la citata ordinanza n. [omissis] l'amministrazione intimata ha quindi ordinato all'odierno ricorrente la demolizione di quanto abusivamente realizzato.

4. Contro il citato provvedimento di ripristino è dunque insorto [omissis] con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 novembre 2019 e depositato il successivo 3 dicembre 2019, ed affidato alle seguenti censure:

4.1. *Violazione dell'art. 7 e degli artt. 10 bis e 21 quater della L. 241/1990 (inseriti dalla L. 11.02.2005 n.15) - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Violazione dell'osservanza del principio di buon andamento dell'amministrazione.*

La difesa del ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i diritti garantiti dalla legge in materia di partecipazione al procedimento, atteso che l'amministrazione prima di emanare il provvedimento gravato non ha provveduto ad effettuare la rituale comunicazione di avvio del procedimento.

4.2. *Eccesso di potere per travisamento ed omesso accertamento dei fatti - Inapplicabilità della misura demolitoria prevista dall'art. 31 DPR 380/2001 - Difetto di istruttoria.*

Le opere eseguite dal ricorrente afferirebbero ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR n. 380/01 relativi alle parti strutturali dell'edificio, tali interventi rientrerebbero pienamente nel novero di quelli di restauro e risanamento conservativo che non richiedono il preventivo ottenimento del permesso a costruire, in quanto non finalizzati alla realizzazione di un organismo diverso per volumetria e sagoma rispetto al preesistente.

L'amministrazione intimata, dunque, non avrebbe fatto precedere il gravato provvedimento di ripristino da un'adeguata attività istruttoria, giungendo ad irrogare una sanzione demolitoria che invece non sarebbe applicabile ad interventi come quello realizzato.

4.3. *Eccesso di potere per omessa istruttoria e per omessa comparazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale.*

Sostiene la difesa del ricorrente che l'amministrazione intimata sarebbe stata tenuta a svolgere un accertamento suppletivo sull'esistenza dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, ed alla comparazione di tale interesse con la posizione qualificata del privato alla conservazione del manufatto, anche in vista di un'eventuale istanza di sanatoria.

4.4. *Eccesso di potere; omessa motivazione ed indeterminatezza del provvedimento impugnato. Nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di demolizione per violazione dell'art. 31 II° comma DPR 380/2001.*

L'ingiunzione ometterebbe di specificare gli elementi essenziali all'individuazione delle opere da demolire. L'ordinanza gravata lascerebbe intravedere una portata applicativa estesa all'intero fabbricato, senza la specificazione e la delimitazione delle parti da demolire per riportarlo al suo precedente stato.

5. In data 28 aprile 2021 si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che ha versato in atti documentazione ed una memoria con la quale difende la legittimità del provvedimento impugnato e chiede il rigetto del ricorso.

La causa è stata infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26 maggio 2021, senza discussione orale ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176.

6. In via preliminare, il Collegio evidenzia l'inammissibilità dei documenti e della memoria difensiva depositati dal Comune di Grotteria in data 28 aprile 2021, per violazione del termine previsto dall'art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo, a mente del quale "*Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi*".

In effetti, ai sensi della citata disposizione processuale, il termine per depositare memorie scadeva il 26 aprile 2021, mentre quello per depositare documenti il 16 aprile 2021.

Il deposito effettuato dal Comune di Grotteria è pertanto tardivo, sicchè l'atto difensivo e la documentazione ivi allegata sono inutilizzabili.

7. Nel merito nessuna delle censure dedotte dalla parte ricorrente è condivisa dalla Sezione.

7.1. Quanto all'asserita violazione dei diritti garantiti dalla legge in materia di partecipazione al procedimento, osserva il Collegio che costante e condivisa giurisprudenza, dalla quale non sussistono

nel caso di specie ragioni per discostarsi, evidenzia che l'ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime. La stessa, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

In ogni caso, per effetto della previsione introdotta dall'art. 21 *octies*, comma 2, della legge n. 241/1990, nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, l'asserita violazione dell'obbligo di comunicarne l'avvio - laddove la si ritenesse dovuta anche in materia di sanzioni edilizie - non avrebbe comunque effetti invalidanti, specie quando emerga, come nel caso all'esame del Collegio, che il contenuto del provvedimento finale non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.

Va altresì evidenziato che la doglianza concernente il mancato rispetto dei diritti di partecipazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli elementi che sarebbero stati posti all'attenzione dell'amministrazione procedente, ove il contraddittorio procedimentale fosse stato attivato, e che tale onere non è stato assolto dalla parte ricorrente.

6.2. È infondato anche il secondo ordine di censure, con il quale ci si duole del difetto di istruttoria che affliggerebbe il gravato provvedimento di ripristino. Sul punto è appena il caso di rilevare come in nessuna parte della segnalazione certificata del [omissis] venga evidenziato che si procederà a lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in questione, ma solamente che si provvederà alla realizzazione di una copertura in acciaio smontabile su un lastrico solare già esistente.

Parte ricorrente, per altro, non ha mai contestato il verbale di sopralluogo del [omissis], con il quale la resistente amministrazione ha accertato la natura dell'abuso contestato, sottolineando che l'altezza della copertura realizzata era difforme da quella prevista.

6.3. Per la loro stretta connessione possono essere, infine, esaminate congiuntamente le doglianze con cui con cui parte ricorrente denuncia che il gravato provvedimento difetterebbe della doverosa comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino e quello del privato alla conservazione delle opere abusive, e non individuerrebbe con la necessaria precisione le opere da demolire.

Entrambe le censure sono infondate.

Sul punto reputa il Collegio come nella vicenda all'esame non vi siano ragioni per discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato sezione II 22/01/2020, n. 540) a mente del quale l'ordine di demolizione è atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

In sostanza, una volta verificato che un manufatto sia stato realizzato in assenza di titolo o in difformità da esso, l'amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento di rimozione degli abusi compiuti, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore.

Va dunque ribadito come il provvedimento di repressione degli abusi edilizi rappresenti un atto dovuto che essendo, come detto, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione delle opere realizzate e l'individuazione della normativa legislativa e regolamentare violata.

La giurisprudenza amministrativa precisa poi che la motivazione dei provvedimenti finalizzati alla repressione degli abusi edilizi, è adeguata e sufficiente qualora contenga la puntuale descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività (cfr. sul punto Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre, n. 2017, n. 9 e Consiglio di Stato, sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7094).

Sotto questo ultimo profilo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, reputa il Collegio che il provvedimento impugnato con il presente ricorso, contenga una descrizione delle opere contestate sufficiente a sorreggere il gravato provvedimento ripristinatorio.

L'ordinanza di demolizione evidenzia infatti con chiarezza che l'opera abusiva da rimuovere è la ridetta copertura in acciaio, realizzata dal ricorrente sul solaio dell'edificio preesistente.

7. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

8. In ragione della tardiva costituzione della resistente amministrazione, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams", con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Antonino Scianna

IL PRESIDENTE

Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO